



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF024

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	CREDITO IVA 2017 - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
RIFERIMENTI	ART. 3 DL 50/2017; ART. 10 DL 78/2009 – RM 57/2017; CM 35/2015; CM 17/2014; CM 57/2009; CM 1/2010; CM 12/2010; CM 29/2010; RM 90/2010
CIRCOLARE DEL	08/02/2018

Sintesi: le regole relative alla compensazione del credito annuale IVA (cd. “monitoraggio”) sono state oggetto di modifiche ad opera del DL 50/2017; in esito a ciò, per utilizzi “orizzontali” del credito di importo:

- \leq € 5.000: la compensazione può essere effettuata senza attendere la presentazione del mod. Iva 2018 (in sostanza, il credito è utilizzabile fin dal 1/01/2018), senza alcuna apposizione del visto di conformità
- $>$ € 5.000: la compensazione richiede la preventiva presentazione del mod. Iva 2018 che va debitamente vistato e può iniziare dal 10° giorno successivo a tale presentazione (non più dal mese successivo). Il mod. Iva 2018 può essere presentato a decorrere dal 1/02/2018 e fino al 30/04/2018.

La cd. “Manovra correttiva” (art. 3 DL 50/2017), come modificata nell’iter di conversione, ha introdotto una serie di disposizioni restrittive in materia di utilizzo in compensazione dei crediti tributari:

- ➔ **visto di conformità/sottoscrizione alternativa:** il limite di utilizzo oltre il quale scatta l’obbligo del visto di conformità si è ridotto ad **€ 5.000** (dai precedenti € 15.000) per i crediti da imposte dirette e da IVA
- ➔ **mod. TR:** obbligo di visto di conformità/sottoscrizione alternativa è stato **esteso alla compensazione dei crediti IVA trimestrali**, se di importo superiore a € 5.000 su base annua
- ➔ **momento di primo utilizzo del credito:** i crediti IVA (annuali o infrannuali) per importi superiori ad € 5.000 su base annua sono utilizzabili in compensazione nel mod. F24 a partire **dal 10° giorno successivo a quello di effettiva presentazione del mod. Iva o mod. TR** (in precedenza, il termine coincideva col giorno 16 del mese successivo all’invio).

Decorrenza: le disposizioni sono entrate in vigore:

- con i mod. Iva e altre dichiarazioni annuali (mod. Redditi e Irap; mod. 770) presentati a decorrere dal 24/04/2017 (v. RM 57/2017)
- coi mod. TR a partire dal 2° trimestre 2017 (si è dovuto attendere l’approvazione del nuovo modello).

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

UTILIZZO DEL CREDITO FINO AD € 5.000

Il contribuente può utilizzare in compensazione orizzontale “senza limitazioni” il credito Iva annuale maturato nel 2017 qualora di **importo \leq € 5.000**:

- dal **1° giorno dell’anno successivo** la sua maturazione
- **senza presentare “preventivamente” la dichiarazione** annuale dalla quale emerge il credito.

Esempio1

Il sig. Neri, imprenditore, presenta di un **saldo IVA 2017 a credito di € 8.000** che intende destinare in compensazione “orizzontale” (con altri tributi e contributi) per € 2.000, lasciando l’eccedenza di € 6.000 in detrazione Iva.

Tale credito è utilizzabile nel mod. F24 fin dal 1/01/2018; non è richiesta la preventiva presentazione del mod. IVA 2018.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Sul punto, si rammenta che:

VERIFICA DEL LIMITE DI €. 5.000 DI CREDITO UTILIZZATO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>riferimento</u>: va riferito all'anno di maturazione (non all'anno solare di utilizzo in F24) ▪ <u>plafond</u>: va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o trimestrale), anche se relativi alla medesima annualità (il 2017) ▪ non include i crediti IVA (o parte di essi) compensati col criterio "Iva da Iva".
COMPENSAZIONE ORIZZONTALE	<p>secondo la CM 1/2010 è "orizzontale" la compensazione del credito IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ con imposte, contributi, premi o altri versamenti <u>diversi</u> dall'IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico ▪ necessariamente esposta nel modello F24
COMPENSAZIONE VERTICALE	<p>la compensazione "Iva con Iva" non ha limiti, non rilevando se il credito Iva sia utilizzato con i versamenti IVA (CM 29/2010):</p> <ul style="list-style-type: none"> - in compensazione "interna" (senza F24, direttamente in liquidazione periodica) - o in compensazione "esterna" (con esposizione in F24)

UTILIZZO DEL CREDITO PER IMPORTI SUPERIORI AD €. 5.000

Il contribuente che ha maturato un credito Iva 2017 ed intende utilizzarlo in compensazione orizzontale per un **importo superiore a € 5.000** è tenuto:

- a **presentare previamente la dichiarazione** annuale Iva
- ad apporre il **visto d conformità** (o la sottoscrizione alternativa)
- ad **attendere il 10° giorno successivo alla presentazione**

Tali adempimenti riguardano:

- l'importo del credito IVA 2017 effettivamente utilizzato in compensazione orizzontale
- non l'ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.

Esempio2

Il sig. Verdi, professionista, presenta di un **saldo IVA 2017 a credito di € 13.000** che intende destinare in compensazione con ritenute d'acconto per € 7.000. Tale credito:

- fino ad € 5.000: sarà compensabile liberamente dal 1/01/2018
- per l'eccedenza di € 2.000 deve prima presentare il mod. Iva 2018 debitamente vistato; se questo viene presentato:
 - il 10/02/2018: permette l'utilizzo dal 20/02/2018
 - il 28/02/2018: permette l'utilizzo dal 10/02/2018

e così via fino al termine ultimo di presentazione del 30/04/2018 (in tal caso l'utilizzo decorrerà dal 10/05/2018).



Start up innovative: il limite di € 5.000 è elevato a € 50.000 per le start up innovative (art. 10 c. 7-bis DL 78/2009, come modificato dal DL 3/2015)

COMPETENZA DEL MONITORAGGIO

Il **limite di €. 5.000** entro cui è ammesso compensare "senza limitazioni" (CM 1/2010):

- ➔ va riferito **all'anno di maturazione** del credito
- ➔ e **non all'anno solare di utilizzo** in compensazione (cioè l'anno di presentazione dell'F24).



Nota: in sostanza, si tratta di sommare gli importi esposti col. cod. trib. "6099" anno 2017 indicati nella sezione "Importi a credito" del mod. F24, indipendentemente dall'anno di presentazione (2018 o 2019).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

Crediti infrannuali: l'utilizzo va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA: annuale e infrannuale (anche se entrambe le tipologie di credito sono utilizzabili in compensazione nel corso del 2018).

In pratica, vanno considerati autonomamente i seguenti importi:

CALCOLO DEL LIMITE DI UTILIZZO DI €5.000	<ol style="list-style-type: none"> 1) il credito IVA annuale 2016 ("6099" anno 2016), utilizzabile in compensazione solo fino alla presentazione del mod. Iva 2018 (in cui l'eventuale eccedenza si "rigenera") 2) il credito IVA annuale 2017 ("6099" anno 2017) che emerge dal Mod. IVA 2018 3) i crediti IVA maturati nei primi 3 trimestri 2017 (somma "6036", "6037" e "6038" anno 2017) utilizzabili in compensazione solo fino alla presentazione del mod. Iva 2018 4) i crediti IVA che matureranno nei primi 3 trimestri del 2018 (somma 6036, 6037 e 6038 anno 2018) che emergeranno dai mod. TR da presentare nel 2018.
---	--

VISTO DI CONFORMITA'

Per poter rilasciare il visto di conformità, il "certificatore" deve eseguire una serie di controlli e conservare una traccia del lavoro svolto (CM 57/2009).

E' infatti necessario attestare la correttezza formale della dichiarazione nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili:

a)	il controllo della dichiarazione annuale è finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile/imposta, nonché nel riporto del credito dell'anno precedente
b)	il controllo implica la verifica: <ul style="list-style-type: none"> ▪ della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili ▪ della corrispondenza di quanto esposto in dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e della corrispondenza di queste ultime con la documentazione
c)	l'attività di verifica non comporta alcuna valutazione di merito , ma un mero riscontro documentale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative rilevanti ai fini Iva.

Esempio3

Il sig. Rossi, professionista, presenta un **credito IVA 2017 di € 18.000**, destinato alla compensazione "orizzontale" per **€ 16.000**.

Il contribuente può liberamente compensare il credito IVA 2017 fino al limite di € 5.000; per gli utilizzi successivi è necessaria la preventiva presentazione del modello IVA 2017 con necessaria apposizione del visto di conformità.

Pertanto, il contribuente potrà compensare:

- dal 1/01/ 2018, importi ≤ € 5.000
- ulteriori €. 11.000 dal 10/05/2018, posta la presentazione del mod. Iva il 30/04/2018.

L'apposizione del visto potrebbe intervenire dopo la prima presentazione senza visto; in tal caso va inviata una dichiarazione integrativa col visto, potendo compensare l'eccedenza rispetto ad €. 5.000 solo dopo tale presentazione.

Come precisato dalla CM 32/2014:

→ **l'apposizione del visto di conformità** (o della sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione:

- **ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi**
- fermo restando che questi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

→ **è correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito** stesso.

→ **i professionisti in possesso dei requisiti** per apporre il visto possono autonomamente apporre lo stesso sulla propria dichiarazione/istanza, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi.



Nota: il limite massimo di compensazione orizzontale in F24 (unitamente all'eventuale rimborso Iva con modalità semplificata) è pari, nella generalità dei casi, a € 700.000 per anno solare.

DICHIARAZIONI IVA CORRETTIVE/INTEGRATIVE

E' possibile che il contribuente presenti:

- in un primo momento la dichiarazione Iva "non vista"; in tal caso, fino al 10° giorno da tale invio, è possibile utilizzare il credito 2017 fino ad € 5.000
- successivamente una dichiarazione "correttiva nei termini" o "integrativa" completa di visto; in tal caso, è possibile compensare il credito Iva > €. 5.000 a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della "nuova" dichiarazione.

CREDITO RESIDUO IVA 2016 – LA "RIGENERAZIONE"

Il residuo credito IVA 2016, indicato nel modello IVA 2017:

- può essere utilizzato in **compensazione nel corso del 2018** (quale cod. 6099 anno 2016)
- **fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2018** (è solo da tale momento che il credito IVA viene "rigenerato", andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2017).

"RIGENERAZIONE" ANNO SUCCESSIVO: la "reimmissione" del credito residuo dell'anno precedente (cod. 6099 anno 2016) nell'anno successivo (CM 1/2010):

- **è obbligatoria dal momento in cui viene presentata la dichiarazione per l'anno successivo:** il credito residuo 2016 rientra nel modello Iva 2018 e contribuirà a determinare il credito annuale 2017 (cod. 6099 anno 2017), soggetto al monitoraggio di competenza del 2017.



Nota: la rigenerazione può avvenire in via facoltativa anche prima della trasmissione del mod. Iva 2018: il credito 2016 viene inserito "idealmente", e si utilizza il credito 2017 (cod. 6099 anno 2017), ove esistente, con le regole del monitoraggio di competenza del 2017.

- **fino a tale data il contribuente mantiene la "vecchia" compensazione** (col cod. 6099, anno 2016), essendo soggetto al monitoraggio di competenza del 2016

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*)	1	00
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) 2	2	00
	VL9	Credito compensato nel modello F24		00

N.B.: il concetto trova applicazione anche per i crediti infrannuali 2017 (che rimangono utilizzabili in quanto tali fino alla presentazione del mod. Iva 2018).

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24

Sempre a seguito delle modifiche introdotte dal DL 50/2017:

- ⇒ i **modelli F24** che **riportano una compensazione di crediti**
- ⇒ devono necessariamente essere **presentati utilizzando i canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline)

indipendentemente dall'entità del credito utilizzato.

Tale obbligo riguarda:

- non solo i crediti Iva
- ma tutti i crediti soggetti a monitoraggio (Ires, Irpef, addizionali Irpef, Irap, ecc.)

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

MOD. F24 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE dal 1/06/2017

VERSAMENTO	SOGGETTO	COMPENSAZIONE	MODALITÀ UTILIZZABILE
F24 "A ZERO"	chiunque	TOTALE	Entratel / Fisconline
F24 "A DEBITO"	Titolare partita IVA	CON COMPENSAZIONE (qualsiasi tributo per qualsiasi importo)	Entratel / Fisconline
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking
	Privato	CON COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking
		SENZA COMPENSAZIONE	- Entratel / Fisconline - remote / home banking - modello cartaceo

LIMITI ALLA COMPENSAZIONE – DEBITI ERARIALI A RUOLO

La compensazione "orizzontale" del credito Iva è vietata:

- fino a concorrenza dell'importo (ove > € 1.500) dei **debiti erariali iscritti a ruolo**
- per i quali è **scaduto il relativo termine di pagamento**.

Nota: è opportuno che ciascun contribuente verifichi la propria posizione debitoria, accedendo al sito web di Agenzia entrate-Riscossione mediante la consultazione dell'estratto conto on-line (che necessita, preventivamente, di un'autenticazione con rilascio di password) oppure richiedendo un estratto conto cartaceo.

Debiti erariali: si tratta di tutte le imposte erariali, tra le quali (CM 13/2011):

a) Irpef/Addizionali e IRES	c)	IVA e altre imposte indirette (imposta di registro e ipocatastali, ecc.)	d)	ritenute alla fonte
b) IRAP				

Non fanno, quindi, scattare la preclusione:

▪ i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, IVS, gestione separata)	▪ agevolazioni erogate sotto forma di credito di imposta	▪ sanzioni amministrative rimosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada)
▪ premi INAIL	▪ tributi locali (IMU, TARES)	

SOGLIA DI €. 1.500: per la sua determinazione occorre:

- far riferimento agli importi scaduti in essere al momento in cui si effettua il versamento unitario
- considerare gli importi comprensivi di imposte, interessi e oneri accessori

Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali (nel caso il credito Iva annuale) con tributi diversi è, quindi, necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (o estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore ad € 1.500) mediante:

- pagamento "diretto" del ruolo presso la sede di Equitalia territorialmente competente
- presentazione dell'F24 Accise in cui utilizzare i crediti in compensazione con le somme a ruolo.

Nota: il modello F24 Accise è utilizzabile per compensare i debiti iscritti a ruolo dal 22/02/2011, mediante l'indicazione del codice tributo "RUOL" (RM 18/2011).

Oneri accessori: la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte iscritte a ruolo (sanzioni, interessi), compresi gli aggi e le spese a favore dell'Agente della riscossione.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it